

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Segreteria generale SG-DFI Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità UFPD

Promemoria sulla dispensa dall'obbligo della mascherina per determinate persone con disabilità

(Stato 18 gennaio 2021)

Per contrastare l'epidemia di COVID-19, dal mese di luglio del 2020 il Consiglio federale ha introdotto in fasi successive l'obbligo della mascherina facciale sui trasporti pubblici, nelle strutture accessibili al pubblico e sul posto di lavoro. I dettagli sono disciplinati nell'ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (ordinanza COVID-19 situazione particolare; RS 818.101.26) e commentati in un rapporto esplicativo pubblicato dall'Ufficio federale della sanità pubblica.

L'ordinanza COVID-19 situazione particolare prevede diverse deroghe all'obbligo della mascherina. Una deroga riguarda, per esempio, i bambini al di sotto dei 12 anni. Ne sono inoltre esentate **le persone che possono provare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali** (art. 3a cpv. 1 lett. b, art. 3b cpv. 2 lett. b, art. 3c cpv. 3 e art. 10 cpv. 1^{bis} lett. c).

I motivi riconducibili a un problema di salute o a una disabilità per cui determinate persone non possono indossare una mascherina sono molteplici e non possono essere descritti in modo esaustivo. Si possono citare per esempio:

- le persone che per motivi motori non riescono a mettersi o togliersi da sole la mascherina (p. es. persone affette da paralisi o paralisi cerebrale o a cui manca un arto);
- le persone affette da autismo che, per esempio, non possono indossare la mascherina perché potrebbe innescare in loro un attacco di panico;
- le persone con disabilità mentale o psichica o affette da demenza che non sono in grado di capire che devono indossare una mascherina;
- le persone affette da malattie con rischio di soffocamento;
- le persone audiolese che leggono le labbra per le quali la mascherina rappresenta un ostacolo comunicativo che può condurre a malintesi. In questo caso, il personale o gli accompagnatori possono togliersi la mascherina durante la comunicazione o il colloquio. In questi casi è possibile utilizzare anche una mascherina con finestra trasparente, se disponibile.

La dispensa dall'obbligo della mascherina non rientra nella discrezionalità personale. Per provare che vi si ha diritto per motivi di natura medica è necessario l'attestato di un medico o uno psicoterapeuta che può essere rilasciato soltanto se indicato per la persona che ne fa richiesta. Per garantire la protezione della personalità, si può rinunciare a indicare la diagnosi sull'attestato. La falsificazione o il rilascio abusivo sono penalmente perseguibili. L'attestato deve essere presentato su richiesta al personale di vendita o dei trasporti pubblici. In caso di disabilità che manifestamente non permettono di indossare la mascherina (p. es. nessuna mobilità o mobilità ridotta del braccio o del busto) non è necessario presentare un attestato. Ovviamente chi non può portare la mascherina non è per questo esentato dal rispettare le altre prescrizioni sul distanziamento sociale e sull'igiene.

Lo scopo della deroga è evitare che persone dispensate dall'indossare la mascherina per motivi riconducibili a un problema di salute o a una disabilità si vedano negato l'accesso a strutture o servizi accessibili al pubblico e che siano eventualmente discriminate. Nei loro piani di protezione i gestori di strutture accessibili al pubblico devono tenere conto dell'eventuale presenza di persone che non possono indossare la mascherina. Se non può essere mantenuta la distanza necessaria devono essere adottate altre misure di protezione (p. es. barriere divisorie, pareti di protezione trasparenti). Se a causa del tipo di attività o di altre circostanze questo non è possibile, occorre prevedere la registrazione dei dati di contatto delle persone presenti (art. 4 cpv. 2 lett. d dell'ordinanza COVID-19 situazione speciale).



Per determinate persone con disabilità, l'obbligo della mascherina comporta considerevoli limiti di ordine pratico. L'ordinanza vigente prevede pertanto deroghe proporzionate e giustificate. La loro applicazione richiede solidarietà e comprensione reciproca da parte di tutti.